

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Federica SANTINON	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato li 2 luglio 2021 dall' avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Milano, con studio in [OMISSIS] (C.F [OMISSIS] PEC: [OMIS-

SIS], rapp.to e difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Genova con PEC: [OMISSIS], con studio in Genova via [OMISSIS], avverso alla decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano resa nel proc.n.1396/2015 CDD, emessa li 6 maggio 2021, depositata li 26 maggio 2021, notificata a mezzo PEC in data 4 giugno 2021, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre. il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparso;
è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS];
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, regolarmente citato, nessuno è comparso;
Il Consigliere relatore avv. Francesca Palma svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: *“aver violato l’art. 16 NCDF (art.15 previgente) avendo omesso di corrispondere tempestivamente i contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per la somma di €. 2.093,16 relativi all’anno 2007; avendo omesso di provvedere a sanare la propria situazione debitoria anche dopo l’iscrizione a ruolo di dette somme, avvenuta nel 2013 nonché dopo l’emissione della cartella esattoriale; - aver violato l’art. 16 NCDF (art.15 previgente) avendo omesso di corrispondere tempestivamente i contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per la somma complessiva di €.43.787,51 dall’anno 2000 all’anno 2018; - per aver violato l’art 16 NCDF (art.15 previgente) avendo omesso l’invio della comunicazione/dichiarazione reddituale mod.5 nei termini di cui al regolamento vigente dall’anno 2000 al 2018. In Pavia dal 2000 in permanenza ad oggi”*.
Il procedimento disciplinare ha tratto origine dalla segnalazione del Presidente di Cassa Forense, effettuata con lettera del 2 Luglio 2014, con la quale informava in Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano che l'iscritto avv. [RICORRENTE] non aveva provveduto al versamento di contributi previdenziali iscritti a ruolo per l'anno 2007 dell'importo di €. 2.093,16 nonostante l'invito al pagamento inviato il 16 ottobre 2013 che indicava gli estremi della cartella esattoriale non pagata e l'indicazione della somma dovuta.

Il procedimento disciplinare veniva aperto di ufficio e trasferito al CDD di Milano che in data 6 dicembre 2017 inviava a mezzo Pec all'avv. [RICORRENTE] la comunicazione ex art.15 reg. CNF n.2/2014, ma questi non inviava deduzioni difensive.

Nella seduta del 18 settembre 2018 la Sezione assegnataria del CDD milanese disponeva che il Consigliere Istruttore nominato acquisisse informazioni presso la Cassa Forense e/o l'Ordine territoriale di appartenenza in merito alla situazione previdenziale dell'avvocato [RICORRENTE].

Con missiva via pec del 3 aprile 2019 Cassa Forense comunicava che l'avvocato [RICORRENTE] risultava debitore, oltre che della somma di €.2.093,16 anche del ben più cospicuo importo di €.43.787,51 per contributi previdenziali, sanzioni ed interessi iscritti nei ruoli esattoriali dall'anno 2000 alla data della comunicazione via pec, e che inoltre, sempre dall'anno 2000, non aveva trasmesso le dichiarazioni reddituali, non avendo inviato il modello 5, come dovuto.

Il 5 dicembre 2019 la sezione del CDD deliberava l'accoglimento del capo di incolpazione come soprariportato e lo comunicava all'incolpato ex art. 17 reg. CNF n.2/2014, ma questi non inviava osservazioni e difese. Nella seduta del 19 febbraio 2021 la Sezione del CDD disponeva la citazione a giudizio a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] per il giorno 6 maggio 2021, notificandogli l'atto regolarmente in data 31 marzo 2021 a mezzo pec.

Indi, a causa della pandemia in atto, l'udienza veniva svolta con modalità da remoto sulla piattaforma Zoom.

L'incolpato nominava ritualmente suoi difensori, unitamente e disgiuntamente, gli avvocati [OMISSIS] e [OMISSIS]. Quest'ultima depositava documentazione medica relativa ai ricoveri ospedalieri che l'incolpato aveva effettuato dal 2012 al 2016.

All'udienza dibattimentale compariva la sola avv. [OMISSIS] che chiedeva anche l'acquisizione di una lettera racc. ar inviata il 31 ottobre 2010 a Cassa Forense e al COA di Vigevano con allegata autodichiarazione relativa ai dati reddituali dal 1999 al 2006 e concludeva chiedendo il minimo della sanzione disciplinare.

Il CDD acquisiva anche tale documentazione e, effettuata la camera di consiglio, dava immediata lettura del seguente dispositivo: " La Sezione all'unanimità, rilevata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE], infligge la sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre per violazione dell'art. 16 del NCDF", riservando la motivazione.

A sostegno di tale decisione il CDD rilevava che la responsabilità disciplinare risultava dai documenti in atti e cioè dalla segnalazione effettuata dal Presidente di Cassa Forense al COA di Vigevano in data 2 luglio 2014 e nella comunicazione trasmessa con pec 3

aprile 2019 sempre da Cassa Forense su richiesta del Consigliere Istruttore del CDD. Infatti da tali atti si evince chiaramente, a dire del CDD di Milano, l'omesso pagamento dei contributi dall'anno 2000 al 2018, nonché l'omesso invio del mod.5 con i dati reddituali per le medesime annualità. Inoltre il CDD evidenziava che le risultanze documentali non erano state contestate dall'incolpato, che attraverso il difensore aveva depositato solo una autodichiarazione del 2010 da ritenersi irrilevante, essendo in tale missiva indicati per ciascun anno dal 1999 al 2006 un unico reddito senza specificazione se l'importo era riferito al reddito netto o al volume d'affari Iva. Pertanto l'irrilevanza di tale autodichiarazione discende, per il CDD, dal contenuto della stessa e le condotte, contestate e provate, integrano la violazione dell'art.16 NCDF che è riconducibile all'art.70 c. 4 del NCDF, per cui applicando i criteri dettati dagli art. 21 e 22 del medesimo NCDF, rilevato che la condotta deontologicamente illecita è stata ininterrottamente reiterata per 19 anni, il CDD ha ritenuto la violazione disciplinare di rilevante gravità e notevole il pregiudizio subito dall'ente previdenziale, così valutando adeguata e proporzionale all'illecito commesso, la sospensione dall'esercizio professionale per mesi tre, che irrogava. Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione a ministero dei difensori, muniti di procura speciale deducendo n. 2 motivi chiedendo che il CNF, in riforma della sentenza emessa dal CDD di Milano commini la sanzione dell'«ammonimento», ovvero, in subordine, quella della censura, *in extrema ratio*, la sensibile riduzione della sospensione.

Con il primo motivo rubricato: "Omessa valutazione di documenti acquisiti agli atti del procedimento" l'incolpato censurava la sentenza del CDD di Milano per non aver considerato nella motivazione della decisione la documentazione medica (della cui produzione si dava atto nel riferire lo svolgimento del procedimento) e nell'aver giudicato "irrilevante" l'autodichiarazione inviata il 3.11.2010 dall'avv. [RICORRENTE] alla Cassa Previdenziale Forense, mentre secondo l'incolpato l'autodichiarazione era equivalente all'invio del modello 5, essendo indicati i redditi ed essendo manifestata la volontà di pagare, per cui omissivo sarebbe il comportamento dell'ente previdenziale, che non gli aveva risposto. Inoltre rilevava con riferimento al terzo capo di incolpazione che l'autodichiarazione avrebbe fatto cessare la permanenza dell'illecito contestato.

La decisione impugnata sarebbe censurabile per avere omesso la valutazione della documentazione medica che attestava una grave malattia cronica, che costringeva l'avv. [RICORRENTE] dal 2013 in poi a sottoporsi a trattamento emodialitico e nel 2016 a trapianto renale, con conseguente diminuzione di svolgimento dell'attività professionale, cosicché non avrebbe potuto corrispondere neppure i contributi minimi previdenziali.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'eccessiva severità della sanzione inflitta, motivata con la gravità dell'inadempimento, senza tenere in considerazione i motivi di salute, risultanti dalla documentazione medica prodotta ed i propositi di adempimento rateizzato manifestati.

Successivamente il difensore del ricorrente in data 10.5.2024 depositava deduzioni difensive alle quali allegava documentazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla cd "Rottamazione-Quater" per le somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, chiedendo la rateizzazione del pagamento, con ciò volendo dimostrare l'esistenza di "ferma volontà dell'avv. [RICORRENTE] di onorare il proprio debito con la Cassa Forense".

Inoltre per quanto riguarda la contestazione di omesso invio del mod 5 dal 2000 in permanenza il ricorrente evidenziava che il COA di Pavia in data 14 gennaio 2022 aveva comunicato all'avv.[RICORRENTE] la sospensione amministrativa dall'esercizio della professione a tempo indeterminato per il mancato invio alla Cassa Forense per le annualità 1998,1999, 2000,2001,2002,2003,2012,2013,2014 parzialmente coincidenti con quelle del presente procedimento disciplinare e che l'avv. [RICORRENTE] aveva inviato in data 4 febbraio 2022, a mezzo pec, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 DPR 445/2000 relativa alle annualità sopraindicate, per cui il COA di Pavia gli revocava la sospensione amministrativa.

Il difensore evidenziava che tali adempimenti, così come l'assenza di procedimenti disciplinari, i motivi di salute, il ravvedimento dimostrato con la richiesta di rateizzazione, dovevano essere considerati validi motivi per attenuare la sanzione disciplinare applicata dal CDD di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di censura si appalesa infondato.

E' noto che nel procedimento disciplinare vige il principio del libero convincimento del Giudice, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove addotte, "con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determini nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze influenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria" (CNF sent. n.30 del 26 febbraio 2024; CNF sent. n.4 del 22 gennaio 2024). Nella fattispecie che ci occupa non è stata chiesta nessuna prova orale ad integrazione della documentazione medica prodotta, o comunque nessuna

prova idonea a giustificare gli inadempimenti al pagamento dei contributi dovuti e all'invio dei modelli 5 a Cassa Forense reiterati nel tempo sino al 2024, attestando la certificazione medica solo uno stato di grave malattia per gran parte successivo alla realizzazione di redditi che ben avrebbero permesso di provvedere agli adempimenti previdenziali (v. all.2 e all.4 della memoria del ricorrente del 10.5.2024). Pertanto poiché “anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte, né di effettuare una particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie; bensì di quelle di ritenute di per se sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata alla adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse” (CNF sent. n.38 del 26.2.2024) la decisione citata ben si attaglia al caso in esame ove il mancato invio del modello 5 a Cassa Forense ed il mancato versamento dei contributi previsti è attestato dalla documentazione fornita da Cassa Forense, neppure oggetto di contestazione da parte dell'incolpato e sul punto la sentenza è correttamente motivata. Inoltre pienamente condivisibile è il giudizio di irrilevanza dell'autodichiarazione del 3 novembre 2010 inviata dall'avv. [RICORRENTE] a Cassa Forense perché non rispetta i dettami dell'art. 46 DPR 445/2000, come del resto riconfermano le stesse produzioni allegate alla memoria del 10 maggio 2024 dal ricorrente, che ben specificano e riportano per le singole annualità sia il reddito netto professionale sia il volume d'affari i fini IVA a differenza della comunicazione del 2010.

Giustamente, quindi, il CDD nella decisione impugnata ha rilevato la sussistenza della prova documentale degli illeciti, essendosi protratti gli inadempimenti agli obblighi previdenziali per quasi un ventennio, giungendo ad accumulare un debito verso Cassa Forense di oltre €.43.000,00 totalmente ancora oggi insoluto ed essendo stato provveduto all'invio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art.46 DPR 445/2000 solo nel 2022, completandolo nel 2024. La produzione poi della richiesta di accedere alla “rottamazione quater”, non è stata – comprensibilmente - accompagnata dalla documentazione di accoglimento della rateizzazione e tanto meno di ricevute di pagamento alle scadenze ex lege, già maturate e trascorse, in quanto tale normativa non si applica a Cassa Forense. L'avv. [RICORRENTE] dove-

va rivolgere le sue richieste e i suoi pagamenti al suo ente previdenziale e doveva dimostrare l'avvenuto adempimento, anche parziale, mentre tale prova è del tutto assente dalle sue produzioni.

Inoltre è opportuno considerare che in data 15 febbraio 2024 nell'accusare ricevuta di tali dichiarazioni sostitutive Cassa Forense, faceva rilevare che l'avv. [RICORRENTE] aveva omissso di inoltrare il mod 5 anche per le annualità 2011 e 2012 per cui l'incolpato provvedeva ad inviare via pec alla Cassa Forense e al COA di Pavia l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione in relazione agli anni mancanti, 2010 e 2011 in data 20 febbraio 2024 per cui solo in tale data è venuta a cessare la permanenza del reato di cui al capo 3).

Il persistente inadempimento è sicuramente volontario in quanto “ Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione e non punibilità” (CNF, sent. n. 28.del 7 marzo 2023).

Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento perché la sanzione è adeguata alle violazioni commesse e reiterate per quasi un ventennio, accumulando un debito rilevante nei confronti della Cassa Forense; né risponde a verità che vi siano stati segni di fattivo ravvedimento, perché nessun pagamento è stato effettuato e le dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art.46 DPR 445/200 sono state inviate solo nel 2022, completandole nel 2024 esclusivamente al fine di ottenere la revoca della sospensione amministrativa, disposta dal COA di Pavia, che è provvedimento completamente autonomo rispetto al proc. Disciplinare (cfr. CNF sent. n.177 del 25 ottobre 2021 e CNF sent.n.153 dell'11 giugno 2016). Pertanto la sanzione inflitta è adeguata alla gravità degli illeciti e la motivazione del CDD di Firenze è esente da censure.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di

informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Federica Santinon

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 21 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà